



PIU' DI UNA SEMPLICE NEWSLETTER!



(Notizia di interesse anche per l'Impresa).

N. 58 - GIUGNO 2021

1

## EMERGENZA CORONAVIRUS



**- EMERGENZA VIRUS COVID19 -  
PROVVEDIMENTI ATTUALMENTE IN VIGORE  
ED IMPATTI SU ATTIVITA' IMPRENDITORIALI**

Con riguardo all'emergenza sanitaria in corso, per i profili attinenti allo svolgimento di attività imprenditoriali, si segnala l'apposita pagina del sito Web di Regione Lombardia, nella quale è pubblicata una panoramica dei provvedimenti in vigore, unitamente ad apposite FAQ.

[Link al sito Web di Regione Lombardia](#)



**- EMERGENZA VIRUS COVID19 -  
LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ' FIERISTICHE**

L'Ordinanza del Ministero della Salute del 28/05/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 08/06/2021, fissa i Protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici.

[Link](#) al provvedimento.



**- EMERGENZA VIRUS COVID19 -  
CONFERMA PROROGA VALIDITÀ DOCUMENTI DI IDENTITÀ E SOGGIORNO  
(CONVERSIONE IN LEGGE DL 52/2021)**

L'articolo **11-ter** del Decreto-Legge n. **52** del **22/04/2021**, nel testo risultante dalla Legge di conversione n. **87** del **17/06/2021**, ha confermato la proroga sino al **30 settembre 2021** della validità dei documenti di identità e di riconoscimento, ove in scadenza dal **31/01/2020**. La disposizione incide sull'art. 104 del Decreto-Legge 18/2020 e ss.mm.ii.

In sede di conversione in Legge della disposizione sopra citata, inoltre, è stata confermata l'estensione sino al **31 luglio 2021** della validità dei titoli di soggiorno. La disposizione modifica l'art. 3-bis terzo comma del Decreto-Legge 125/2020 e ss.mm.ii.

Testo del Decreto-Legge 52/2021, integrato con la legge di conversione ([link](#)).

**AVVERTENZA:**

*In ragione della costante evoluzione dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti misure di contrasto, che possono impattare sullo svolgimento delle attività imprenditoriali, si invitano i Comuni a verificare l'emanazione di provvedimenti in materia, adottati a livello statale e/o regionale, nonché a tener traccia di possibili modifiche apportate al testo di eventuali Decreti-Legge in sede di conversione in Legge di questi ultimi.*

*Si invitano i Comuni, inoltre, a monitorare costantemente le sezioni FAQ dei portali istituzionali dedicati all'emergenza sanitaria in atto, ove recanti indicazioni che incidono sulle modalità di esercizio delle attività imprenditoriali.*

**2**

**ULTIME DAL SUAP**

**FORMAZIONE SUAP 2021  
-MATERIALI RELATIVI AI PRIMI DUE WEBINAR-**

Nelle giornate dell'8 e del **15 giugno 2021** si sono tenuti i primi due incontri del **nuovo ciclo di formazione**, promosso da Regione Lombardia in collaborazione con il sistema camerale, finalizzato al **miglioramento dei livelli di servizio degli Sportelli Unici per le Attività Produttive**.

Il materiale relativo agli eventi è disponibile nel portale regionale dedicato alla formazione dei Suap.

- **Webinar dell'08/06/2021:**

*Il Suap: missione Strategica e Paradigma di Semplificazione Procedimentale*

[Link](#) alla pagina dell'evento.

- **Webinar del 15/06/2021:**

*L'organizzazione del Suap tra Efficacia ed Efficienza. Gli Indirizzi Regionali.*

[Link](#) alla pagina dell'evento.

Si ricorda che il prossimo ed ultimo Webinar, intitolato "*Il Suap: un Hub Telematico nella Prospettiva dell'Amministrazione Unica*", si terrà il **6 luglio 2021** dalle 10 alle 13.

Per informazioni di dettaglio e per iscriversi all'evento è possibile consultare la pagina dedicata ([link](#)).



### **INTEROPERABILITÀ' TRA IMPRESAINUNGIORNO E PRINCE DAL 28/06/2021**

Dal **28 giugno 2021** è attiva l'interoperabilità tra **Impresainungiorno**, ove utilizzato dal Suap quale soluzione di front-end, con il nuovo applicativo **PRINCE** in uso ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Il nuovo flusso in Impresainungiorno consente l'acquisizione diretta nel back-office di PRINCE, sotto forma di **documento informatico con campi interoperabili**, dei modelli PIN creati nella pratica generata mediante il portale camerale.

I PIN corrispondono alla modulistica unificata ministeriale che deve essere utilizzata, in via obbligatoria, per perfezionare gli adempimenti in tema di prevenzione incendi (per informazioni di dettaglio si rimanda all'apposita [pagina](#) del sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).

L'elemento di novità è rappresentato dal fatto che la modulistica PIN non è più allegata alla pratica di Impresainungiorno come semplice scansione, bensì integrata in apposite

sezioni editabili all'interno dell'MDA, mediante logiche di compilazione guidata, allo scopo di consentirne l'interoperabilità automatica con l'applicativo PRINCE una volta trasmessa, da parte del Suap, al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.



## NEWS!



### DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS

Dal **01/06/2021** è in vigore il **Decreto-Legge 31/05/2021 n. 77**, conosciuto come **“Decreto Semplificazioni bis”**, nel quale sono contenute disposizioni di innovativa rilevanza in tema di **attività produttive e di edilizia**, anche collegate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**).

Nel rimandare al testo integrale del provvedimento ([link](#)), che potrebbe essere modificato in sede di definitiva conversione in legge, si riportano di seguito le principali novità di interesse:

#### 1. Novità alla L. 241/1990

- Modifica all'**articolo 2 co. 9-bis**, primo periodo, il quale ora prevede che: *"l'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia"*, introducendo così tra i soggetti individuabili dal Governo a cui attribuire il potere sostitutivo, anche le **unità organizzative** oltreché le già previste figure apicali.
- Modifica all'**articolo 2 co. 9-ter**, il quale ora prevede che *"decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario"*, stabilendo così che, in caso di inerzia, il **potere sostitutivo possa essere esercitato anche d'ufficio dal responsabile o dall'unità organizzativa**.
- Modifica all'**articolo 20**, in tema di **silenzio assenso**, con l'introduzione del nuovo comma 2-bis, il quale prevede che *"nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione e' tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della*

*domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".*

- Modifica all'**articolo 21-nonies co. 1** del termine previsto per l'annullamento d'ufficio del provvedimento: si stabilisce un nuovo **termine massimo di 12 mesi** (non più 18).

## **2. Novità in tema di Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs 42/2004)**

- Viene istituita presso il Ministero della Cultura un **Soprintendenza speciale**, fino al 31 dicembre 2026, per assicurare la tempestiva attuazione degli interventi previsti nel PNRR. In particolare, la Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

## **3. Novità in tema di procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, di cui al D. Lgs. 259/2003**

- Riduzione dei termini, **da 6 mesi a 90 giorni** per adottare le decisioni opportune relative alle domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture.
- In tema di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, di cui all'**articolo 87, co. 4**, primo periodo, la parola "**denuncia**" è sostituita dalla seguente: "**segnalazione**" e, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "*L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento*".
- Modifica all'**articolo 8 commi 6, 7, 8, 9**, in tema di **conferenza di servizi** che deve essere convocata **entro 5 giorni** lavorativi dalla presentazione dell'istanza. Inoltre, le istanze autorizzatorie **si intendono accolte** se entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte

di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.

#### 4. **Novità in tema di Valutazione di impatto ambientale (VIA), D. Lgs. 152/2006:**

- **Riduzione dei tempi:** sono ridotti i tempi per la valutazione di impatto ambientale dei progetti che rientrano nel PNRR, di quelli finanziati dal fondo complementare e dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). La **durata massima della procedura sarà di 130 giorni**.
- **Commissione speciale:** è istituita un'apposita commissione tecnica per la VIA, composta da massimo 40 persone nominate con decreto del Ministro. Lavoreranno a tempo pieno in modo da assicurare efficienza e capacità produttiva.
- **Potere sostitutivo:** è previsto l'esercizio di un potere sostitutivo in ipotesi di inerzia della commissione, oltre che dei dirigenti del Ministero della transizione ecologica e del Ministero della cultura.

Per le novità in materia di **Edilizia**, si invita a consultare la sezione dedicata della presente newsletter.



#### **AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO**

#### **-NUOVE MODALITÀ' DI RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI DIRETTORE TECNICO-**

Le modalità per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo sono state recentemente modificate con l'approvazione della **Legge regionale di semplificazione 2021** n. 7 del 19 maggio 2021, (articoli 63 e 64 della l.r. 27/2015).

Le nuove modalità prevedono che per accedere al registro regionale dei direttori tecnici il richiedente deve dimostrare, alternativamente, **il possesso:**

1. **dei requisiti professionali stabiliti dalle disposizioni statali adottate ai sensi dell'articolo 20, comma 1 dell'allegato 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79;**
2. **delle condizioni previste all'articolo 29 del decreto legislativo 206 del 9 novembre 2007** (Attuazione della direttiva 2005/36/CE, nonché della direttiva 2006/100/CE).

Le modalità per la presentazione delle domande, la loro istruttoria nonché per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni per l'iscrizione e la cancellazione al registro regionale dei direttori tecnici sono state definite da una **recente Delibera** della Giunta Regionale ([link](#)).

In particolare, le dichiarazioni per il riconoscimento dei requisiti e delle condizioni di direttore tecnico di agenzia di viaggio **sono oggetto di dichiarazione sostitutiva** del richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, per quanto riguarda la qualifica professionale, i titoli di studio, i titoli formativi.

Per dimostrare il possesso dell'esperienza professionale svolta come dirigente d'azienda, lavoratore autonomo o subordinato il richiedente dovrà produrre **copia del contratto di lavoro/collaborazione**.

Inoltre, nella citata dichiarazione sostitutiva il richiedente dovrà impegnarsi a prestare la propria attività lavorativa di direttore tecnico con **carattere di esclusività** per una sola agenzia sul territorio nazionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 63 comma 3 della l.r. 27/15, e accettare le condizioni relative alla cancellazione automatica dal registro regionale di cui all'articolo 64.

La veridicità di requisiti e condizioni, oggetto della dichiarazione sostitutiva del richiedente, sarà oggetto di controllo successivo da parte della Provincia o della Città Metropolitana di Milano competente secondo quanto previsto dal punto 4, nell'ambito dei controlli a campione ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000.

Infine, il richiedente in possesso dei requisiti inoltra la domanda, su modello regionale, via p.e.c. **alla Provincia o alla Città Metropolitana di Milano**, la quale, eseguite le verifiche documentali e richieste le eventuali integrazioni ai termini di legge, conclude il procedimento **entro 60 giorni** dal ricevimento dell'istanza, dandone comunicazione al richiedente.

In ogni caso, si consiglia la lettura integrale dell'Allegato A ([link](#)), onde avere una completa conoscenza del tema.



### **COMUNICAZIONE FERIE TABACCAI E PUNTI LOTTO -NUOVA PROCEDURA TELEMATICA SUL SITO AGENZIA DOGANE E MONOPOLI-**

A partire dal **20 maggio 2021** le istanze finalizzate ad ottenere la **chiusura per ferie** delle **rivendite di generi di monopolio** e dei **punti lotto**, dirette all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in attuazione dell'articolo 19 della Legge 556/1977, non devono più seguire il canale cartaceo.

Le richieste in esame, per converso, dovranno essere presentate attraverso un apposito portale telematico, messo a disposizione sul sito della predetta Agenzia al seguente [link](#).

La procedura è configurata secondo un processo totalmente digitalizzato di passaggi approvativi, comprendenti anche l'assenso della rivendita o del punto lotto individuato, ad opera del soggetto autore dell'istanza, quale sostituto durante il periodo di chiusura richiesto.

Il nuovo flusso è stato elaborato in attuazione di un apposito Protocollo di intesa sottoscritto tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), le Associazioni di categoria degli operatori del settore e l'ANCI.

In base al predetto Protocollo d'Intesa, ANCI provvederà ad informare i Comuni in ordine al piano di chiusura per ferie approvato, che sarà visibile sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La predetta informativa "ex post", sempre in base ai contenuti del Protocollo d'Intesa, è stata equiparata all'obbligo di notificare l'Autorità comunale previsto dalla citata Legge 556/1977.

Ne consegue, a livello di step procedurali, che non sarà più necessaria la preventiva vidimazione del Comune dell'originale cartaceo dell'istanza, in quanto sostituita dal nuovo flusso telematico.

Il portale, inoltre, consente l'inserimento di un piano cumulativo di chiusure per ferie prodotto dalle Associazioni di categoria del comparto.

#### **Materiali informativi pubblicati sul sito ADM:**

- Video tutorial ([link](#));
- Protocollo d'Intesa tra ADM, ANCI, FIT ed Assotabaccai ([link](#))
- Avviso ([link](#))
- Istruzioni operative per utilizzo del portale Tabaccai da parte degli esercenti o delle Associazioni di categoria ([link](#))
- Determinazione Direttoriale attuativa ([link](#))



#### **SERVIZIO INFOIMPRESA DI REGIONE LOMBARDIA**

Regione Lombardia ha strutturato il servizio "Infoimpresa", attraverso il quale i soggetti imprenditoriali, o aspiranti tali, possono ottenere assistenza ed orientamento ai fini dell'avvio o dello sviluppo della propria attività nell'ambito del territorio regionale.

L'iniziativa di supporto è attuata mediante il Team di Impresa Lombardia, in collaborazione con il sistema camerale lombardo.

Le aree per le quali le Imprese possono ottenere informazioni, anche solo di primo livello, afferiscono a tre ambiti principali:

- **Normativa, requisiti ed adempimenti** necessari per legittimare l'avvio e l'esercizio dell'attività, in correlazione con le procedure da attivare presso il Suap e le altre Amministrazioni Pubbliche competenti.
- **Opportunità di insediamento** collegate a progetti di riqualificazione e sviluppo territoriale promossi dai Comuni Lombardi.

Per i progetti promossi da investitori **stranieri**, ovvero da investitori italiani per un importo **pari o superiore alla soglia di € 5,350 milioni**, continua invece ad operare, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 della Legge regionale 20/2020, il servizio specializzato di tutoraggio gratuito fornito da **Invest In Lombardy** ([link](#)).

- **Misure di agevolazione** promosse da Regione Lombardia a favore delle Imprese, sotto forma di contributi, finanziamenti o accesso al credito.

Per informazioni di dettaglio è possibile consultare il sito dedicato ([link](#)).

### **-DOCUMENTI INFORMATICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- RINVIATA AL 2022 L'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE LINEE GUIDA AGID**

E' stata **posticipata** dal 07/06/2021 al **01/01/2022** l'entrata in vigore delle nuove **Linee Guida Agid** in tema di formazione, gestione e conservazione dei **documenti informatici** da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

E' quanto dispone la **Determinazione Agid n. 731/2021**, scaricabile dal seguente [link](#), che ha altresì modificato gli Allegati 5 e 6 delle Linee guida in esame.

Il testo aggiornato delle Linee guida è pubblicato nell'[apposita pagina](#) del sito Agid.



### **FASCICOLO ELETTRONICO AZIENDE AGRICOLE -AGGIORNAMENTO APPLICATIVO SIS.CO-**

Con Decreto Dirigenziale n. **7076** del **26/05/2021** è stato approvato da Regione Lombardia l'aggiornamento del manuale di gestione dell'applicativo **Sis.co.**, che consente alle Imprese ed alle Pubbliche Amministrazioni interessate di accedere al Fascicolo elettronico delle aziende agricole previsto dal DPR 503/1999.

Testo del Decreto ([link](#))

# Novità!

[clicca qui](#)

Il Tavolo di lavoro Wiki Suap è sempre aperto alla partecipazione dei Comuni, che apportando il proprio contributo esperienziale, derivante dalla trattazione di casi operativi, possono velocizzare la risoluzione dei quesiti proposti, a vantaggio dell'intera platea degli Sportelli Unici. I soggetti interessati a prendere parte al Gruppo di Lavoro sono invitati a scrivere a: [suap.cciaa@mi.camcom.it](mailto:suap.cciaa@mi.camcom.it).

4

## SUAP COLLECTION

Tutti i contributi del nostro Ufficio camerale, riguardanti l'interpretazione di prassi e normative in tema di Suap, sono disponibili nella sezione ["Suap Collection" del minisito dedicato](#).

La raccolta, organizzata secondo ambiti omogenei di argomenti, è basata sui materiali di volta in volta pubblicati nella newsletter mensile del nostro Ufficio.

5

## STRUMENTI DI LAVORO

### **AGGIORNAMENTO VADEMECUM PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SCIA, COMUNICAZIONE ED ORDINARI**

A seguito delle modifiche apportate alla Legge 241/1990 dal **DL 77/2021** (*Decreto Semplificazioni bis*), si è provveduto ad aggiornare il **Vademecum operativo**, redatto dal nostro Ufficio camerale, con il quale si propongono ai Comuni suggerimenti utili per la **gestione dei procedimenti Scia, Comunicazione o Ordinari**, con specifico riguardo a

casistiche di **eventuale intervento istruttorio** (es. ordine di conformazione, preavviso di rigetto ecc.).

Il Vademecum riporta, per ciascuno dei regimi amministrativi individuati dal D. lgs. 222/2016, i seguenti elementi:

- Descrizione delle possibili casistiche gestionali che possono occorrere nel corso del procedimento;
- Azioni suggerite per la singola casistica gestionale;
- Tempistiche entro cui deve svolgersi l'intervento;
- Riferimenti normativi;
- Proposta di template documentali da utilizzare, scaricabili in formato editabile per consentirne la personalizzazione;
- **(Solo per i Comuni che utilizzano il portale Impresainungiorno):** tabella di raccordo tra la natura dell'azione da effettuare ed il *naming* dell'evento corrispondente, attivabile dalla scrivania di back-office del Suap.

[Link](#) al Vademecum aggiornato.

## 6 EDILIZIA



**DL SEMPLIFICAZIONI BIS**

**-NOTA ANCI SU SUPERBONUS E PROCEDURE EDILIZIE-**

Si segnalano le principali novità in tema di **edilizia e superbonus 110%** previste all'articolo 33 del nuovo **Decreto Semplificazioni 2021**.

- In base al DL 77/2021, gli interventi agevolati con il Superbonus potranno essere realizzati con una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (**CILA**) e non sarà più richiesto lo stato legittimo degli immobili, pur restando impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. Ciò significa che non sarà più necessario acquisire, al fine di rientrare negli interventi coperti dal Superbonus, il contenuto degli atti edilizi che hanno determinato l'edificazione e le modifiche successive all'edificazione. La **CILA**, infatti, diventerà funzionale ad attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha

previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione; per gli immobili più datati sarà invece sufficiente attestare che la costruzione sia avvenuta prima del 1° settembre 1967.

Il Decreto sancisce, infatti, che gli interventi agevolati con il Superbonus saranno considerati quali manutenzioni straordinarie e potranno dunque essere realizzati con una **CILA**, salvo casi di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del DLgs 42/04 per i quali resta ferma la necessità di acquisire l'assenso dell'Ente competente.

Resteranno, in ogni caso, esclusi dalla semplificazione della **CILA** gli interventi di **demolizione e ricostruzione**.

- Inoltre, la **decadenza del beneficio fiscale**, di cui all'articolo 49, del DPR 380/01, si esercita esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) mancata presentazione della CILA;
  - b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  - c) assenza dell'attestazione del titolo abilitativo o dell'epoca di realizzazione dell'edificio;
  - d) non corrispondenza al vero delle attestazioni.
- Ancora, si estende l'agevolazione a quegli **interventi di rimozione delle barriere architettoniche** anche a soggetti **ultra sessantacinquenni**, oltreché ai già previsti soggetti disabili, purché tali interventi siano accompagnati da un intervento antisismico incentivato dal Superbonus.
- Infine, sempre all'articolo 33, si prevede che le agevolazioni potranno essere estese **ai collegi e convitti, gli ospizi, i conventi e i seminari, le caserme, nonché le case di cura e gli ospedali con e senza fine di lucro** (categorie catastali B/1, B/2 e D/4), rimanendo invece esclusi gli interventi realizzati da società ed enti sia pubblici sia privati, sugli immobili classificati nella categoria catastale D2.

Per maggiori informazioni, si invita a leggere la nota tecnica dell'ANCI Lombardia ([link](#)).



**- EMERGENZA VIRUS COVID19 -  
CONFERMATA LA REINTRODUZIONE DI PROCEDURE  
TEMPORANEE PER INTERVENTI EDILIZI**

L'articolo **11-terdecies** del Decreto-Legge n. **52** del **22/04/2021**, nel testo risultante dalla Legge di conversione n. **87** del **17/06/2021**, ha confermato la reintroduzione, sino al **31 dicembre 2021**, della disciplina di semplificazione per interventi edilizi volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso.

Ne consegue che gli interventi in esame sono comunque ammessi nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Gli interventi devono consistere, almeno in via iniziale, in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza da COVID-19 (**attualmente fissato al 31/07/2021**).

Queste ultime, ove non già ricadenti nell'ambito dell'attività edilizia libera, sono realizzate previa mera **comunicazione** di avvio dei lavori, indirizzata all'Amministrazione comunale competente per territorio.

La predetta Comunicazione deve essere asseverata da un tecnico abilitato e deve essere altresì corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa dal soggetto interessato, attestante che le opere sono necessarie ad ottemperare alle misure di sicurezza prescritte nel contesto dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Gli interventi sono pertanto esenti dall'obbligo di ottenere permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, eventualmente previsti dalla legislazione ordinaria, **fatta eccezione per i titoli abilitativi contemplati dalla Parte II del Codice dei Beni Culturali**.

L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, purché conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'Amministrazione comunale **entro il 31 dicembre 2021** ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, mediante **provvedimento espresso** da adottare entro sessanta giorni dalla relativa domanda.

L'assenso alla stabilizzazione delle opere comporta **l'esonero** dal contributo di costruzione eventualmente previsto.

Testo del Decreto-Legge 52/2021, integrato con la legge di conversione ([link](#)).



**RIGENERAZIONE URBANA**  
**-MODIFICATE LE DISPOSIZIONI REGIONALI IN TEMA DI RECUPERO**  
**DEL PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ'-**

La Legge regionale **24/06/2021** n. **11**, intervenendo sull'art. 40-bis della Legge regionale 12/2005 e sull'articolo 8 della Legge regionale 4/2021, ha modificato specifiche disposizioni in materia di rigenerazione urbana, riguardanti gli ambiti di seguito indicati:

- Declinazione della procedura attraverso cui i Comuni devono individuare gli immobili costituenti il patrimonio edilizio dismesso con criticità;
- Proroga al 31/12/2021 del termine entro cui i Comuni devono provvedere all'individuazione, mediante Delibera consiliare, degli immobili dismessi ricadenti nelle condizioni di criticità individuate dalla normativa regionale.
- Disciplina applicabile ai titoli edilizi presentati per finalità di rigenerazione urbana degli immobili interessati.
- Modalità di incremento dei diritti edificatori assentibili ai fini della rigenerazione urbana.

Per il testo completo della Legge regionale 11/2021 si rimanda a questo [link](#).

Per il testo modificato dell'art. 40-bis della Legge regionale 12/2005, comparato con quello previgente, si rimanda al seguente documento ([link](#)). Il testo attuale è riportato nella colonna di sinistra, quello pregresso nella colonna di destra.



## AMBIENTE



### **IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI -AGGIORNATE LE LINEE GUIDA REGIONALI IN TEMA DI PROCEDIMENTI-**

Con Deliberazione della Giunta regionale n. **XI/4803** del **31/05/2021** sono state aggiornate le Linee guida regionali in materia di **procedimenti amministrativi** per la costruzione e l'esercizio degli **impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili**.

Le procedure in esame riguardano altresì gli interventi di modifica e di riattivazione dei suddetti impianti, nonché i procedimenti occorrenti a legittimare, anche sotto il profilo edilizio ed urbanistico, le opere e le infrastrutture a servizio dei medesimi.

Le tipologie di impianti che ricadono nel perimetro di applicazione delle nuove Linee guida regionali sono le seguenti:

1. Impianti eolici
2. Impianti solari fotovoltaici
3. Impianti a biomassa

4. Impianti a gas di scarica, a gas residuati dai processi di depurazione, a biogas da digestione anaerobica di biomasse
5. Impianti di produzione di biometano
6. Impianti idroelettrici

Il documento illustra i parametri utili ad individuare la procedura a cui assoggettare l'intervento, che deve essere ricompresa tra quelle di seguito indicate:

- Autorizzazione Unica (art. 12 comma 3 del D. lgs. 387/2003)
- Procedura abilitativa semplificata (art. 6 commi da 1 a 8 del D.lgs. 28/2011)
- Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale-PAUR (art. 2 L.r. 5/2010)
- Comunicazione preliminare (art. 6 comma 11 D. lgs. 28/2011)
- Attività in edilizia libera (art. 6 Dpr 380/2001)
- Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (art. 6-bis D. lgs. 28/2011)

Con successive Determinazioni Dirigenziali della competente DG Regionale sarà aggiornata la modulistica di riferimento.

Tutte le procedure devono essere gestite in modalità esclusivamente telematica, attraverso la piattaforma regionale Procedimenti ([link](#)).

[Link](#) al testo completo del provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la pagina dedicata del sito Web di Regione Lombardia ([link](#)).



## **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

### **-LINEE GUIDA REGIONALI PER ADEMPIMENTI ART. 271 C. 7 BIS D. LGS. 152/2006-**

Con Deliberazione della Giunta regionale n. **XI/4837** del **07/06/2021** sono state declinate le Linee guida per l'applicazione degli adempimenti previsti dal **comma 7-bis** dell'art. **271** del Codice dell'Ambiente (Decreto legislativo 152/2006), introdotto dal D. lgs. 102/2020.

Nel rimandare per i dettagli al testo completo del provvedimento, se ne riassumono i contenuti fondamentali:

1. Gli stabilimenti **già in attività**, che utilizzano sostanze classificate come **pericolose** nel ciclo produttivo da cui si originano le **emissioni in atmosfera**, devono presentare **entro il 28 agosto 2021** una relazione diretta all'Autorità competente (**Provincia o Città Metropolitana di Milano**, in base alla localizzazione dell'impianto), nella quale si considerano i rischi connessi, si analizza la disponibilità di alternative e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze;

2. L'obbligo adempimentale sopra indicato ricorre allorché nel ciclo produttivo siano impiegate:

- Sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360);
- Sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata;
- Sostanze classificate come "estremamente preoccupanti" dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

3. La relazione, fatto salvo l'obbligo introdotto in via transitoria ai sensi del precedente punto 1, dovrà essere ripresentata **ogni cinque anni**.

Il mancato o tardivo adempimento, rispetto ai vincoli di presentazione iniziale e periodica della relazione, determinano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal terzo comma dell'art. 279 del D. lgs. 152/2006, irrogata dall'Autorità competente, ricompresa tra un minimo edittale di € 500,00 ed un massimo di € 2.500,00;

4. I contenuti della relazione dovranno essere conformi a quanto prescritto nell'Allegato 1 alla Dgr in esame;

5. **Gli stabilimenti già in attività al 28/08/2020**, data di entrata in vigore del D. lgs. 102/2020, ove utilizzino nel ciclo produttivo le sostanze di cui al precedente punto 2, sono tenute a presentare **entro il 28 agosto 2023** una nuova istanza di autorizzazione alle emissioni ordinarie in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del Codice dell'Ambiente, ovvero una nuova domanda di Autorizzazione Unica Ambientale. In caso di mancata presentazione della predetta istanza, lo stabilimento sarà considerato in esercizio senza il prescritto titolo abilitativo.

6. Gli stabilimenti che si attivano dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 102/2020, ove utilizzino le sostanze indicate al precedente punto 2, **non possono avvalersi** dell'adesione al modello generale di autorizzazione "in deroga", secondo la procedura meno onerosa prevista dalla Dgr 983/2018, bensì devono formulare istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013.

Con successivi provvedimenti dirigenziali sarà conseguentemente aggiornata la modulistica regionale per quest'ultima tipologia di autorizzazioni.

Testo della Dgr ([link al provvedimento](#))



## RAPPORTO TRA PROCEDURA AUA E REGIMI DI COMUNICAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE -INDICAZIONI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI-

Si segnala una Pronuncia della Corte di Cassazione penale (n. **23483/2020**) che si riverbera, quanto ai risvolti adempimentali di tipo amministrativo, nell'individuazione della procedura alternativa a cui le Imprese possono legittimamente ricorrere in eventuale sostituzione dell'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Il tema afferisce al rapporto tra il procedimento autorizzatorio AUA declinato dal DPR 59/2013 e le matrici ambientali ad esso sottesi, ove queste ultime, in ragione della peculiare normativa di settore applicabile, siano di per sé assoggettate ad adempimenti di semplice comunicazione e non ad iter di natura autorizzatoria.

Attraverso una complessiva ricostruzione del quadro giuridico, la Corte si è focalizzata sul disposto dell'articolo 3 terzo comma del Dpr 59/2010, in base al quale è fatta salva la **facoltà** dei gestori degli impianti di **non avvalersi** dell'AUA nel caso in cui l'attività sia assoggettata a **mera comunicazione**, sulla scorta della *norma specialis* di riferimento, ancorché la fattispecie rientri, in via generica ed astratta, nel potenziale perimetro applicativo dell'iter di Autorizzazione Unica Ambientale.

Nel caso in trattazione, costituito da un impianto per l'autosmaltimento ed il recupero di rifiuti non pericolosi, è stata ritenuta sufficiente la presentazione della comunicazione ad efficacia differita prevista dagli articoli 215 e 216 del D.lgs. 59/2010, consolidatasi per decorso dei relativi termini, in luogo della necessità di formulare istanza ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera g) del DPR 59/2013, finalizzata ad ottenere un provvedimento AUA, in forma espressa, quale condizione imprescindibile per legittimare l'avvio dello stabilimento.

La riconosciuta liceità della condotta del soggetto agente, nei termini sopra rappresentati, ne ha quindi determinato l'assoluzione rispetto all'ipotesi di reato di gestione non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi.

Testo integrale della Sentenza (fonte: sito Internet Corte di Cassazione - [link](#)).

8

NOTIZIE DAL SISTEMA CAMERALE



## **CASSETTO DIGITALE DELL'IMPRENDITORE -NUOVO VIDEO PROMOZIONALE-**

Sul sito di Infocamere è online il nuovo video promozionale dedicato al Cassetto Digitale dell'imprenditore ([link](#)).

Il servizio, gratuito e fruibile mediante identità digitali forti (SPID, CNS o Carta d'identità Elettronica), consente all'Impresa di visualizzare in **un unico punto d'accesso** la propria documentazione amministrativa.

Per una panoramica completa sui contenuti del Cassetto si invita a consultare la pagina dedicata presente nel sito della nostra Camera ([link](#)).



## **ALBO GESTORI AMBIENTALI**

Pubblichiamo una panoramica sulle funzioni dell'Albo gestori ambientali della nostra Camera, contenente la normativa di riferimento e gli adempimenti a cui assoggettate le Imprese interessate.

[Link](#) alla presentazione.

[Link](#) alla pagina informativa presente nel sito camerale.



## **ASSISTENZA SPECIALISTICA SEMINARI GRATUITI ONLINE NEL MESE DI LUGLIO E SERVIZI GRATUITI DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALE**

Si segnala ai Suap comunali, per finalità di divulgazione alle Imprese dei propri territori, che il servizio di **assistenza specialistica** della nostra Camera organizza nel mese di **luglio** una serie di **Webinar gratuiti**, di seguito elencati:

### **07/07/2021 - Finanzia la tua impresa**

Riservato ad aspiranti imprenditori e a start up costituite da più di 24 mesi

*([link](#) per maggiori informazioni e per procedere all'iscrizione)*

### **12/07/2021 - Webinar per orientamento all'avvio di attività d'impresa**

*([link](#) per maggiori informazioni e per procedere all'iscrizione)*

### **13/07/2021 - Il pitch efficace per conquistare investitori e clienti**

Riservato ad Imprese costituite da meno di 60 mesi con sede legale e/o operativa iscritta alla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza Lodi

*([link](#) per maggiori informazioni e per procedere all'iscrizione)*

**15/07/2021 - Come scegliere la forma giuridica di un'impresa**

*([link](#) per maggiori informazioni e per procedere all'iscrizione)*

**16/07/2021 - Come costituire una rete di imprese e perché è importante fare rete**

*([link](#) per maggiori informazioni e per procedere all'iscrizione)*

Il Servizio di Assistenza specialistica della Camera, inoltre, organizza **incontri online individuali di orientamento gratuito**, concernenti le seguenti tematiche:

- Ambiente ed economia circolare ([link](#) per informazioni di dettaglio e per prenotare l'incontro)
- Business plan, comunicazione di impresa e contrattualistica ([link](#) per informazioni di dettaglio e per prenotare l'incontro)
- Come ottimizzare la gestione finanziaria e fiscale della tua impresa ([link](#) per informazioni di dettaglio e per prenotare l'incontro)
- Innovazione digitale per le piccole e medie imprese ([link](#) per informazioni di dettaglio e per prenotare l'incontro)
- Requisiti per Agenti e Rappresentanti di commercio ([link](#) per informazioni di dettaglio e per prenotare l'incontro)



## AGGIORNAMENTI DALLA PIATTAFORMA



**DAL 21/06/2021 ATTIVO IL NUOVO PROCEDIMENTO DI  
SCIA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA SINO A 1.000 PERSONE**

Dallo scorso 21 giugno è attivo in piattaforma il procedimento previsto dall'articolo 38-bis del Decreto Legge 76/2020, convertito con Legge 120/2020, attraverso il quale è stata introdotta una misura di agevolazione, **valevole sino al 31/12/2021**, per gli

**spettacoli dal vivo** che comprendano **attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical**, a patto che si svolgano in un orario compreso tra le ore **8.00** e le ore **23.00** e il numero dei partecipanti **non superi le 1.000 unità**.

Al ricorrere di tutte le condizioni sopra indicate, le verifiche preliminari delle Commissioni di Vigilanza sono sostituite da una **Segnalazione Certificata di Inizio Attività**, a cui deve essere allegata una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, attestante la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

La Segnalazione deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo.

La Scia, inoltre, deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'attività oggetto della Segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

Sono fatte salve le competenze della Commissione Provinciale di Vigilanza, in rapporto alle soglie dimensionali fissate dall'articolo 142 del Regio Decreto 635/1940, nonché il procedimento autorizzatorio per la costruzione o la modifica sostanziale di un teatro, o altro locale di pubblico spettacolo, declinato dal successivo articolo 143 del medesimo Regio Decreto.

Il procedimento, sul versante della compilazione pratica, è attivabile dal seguente percorso: *Intrattenimento, Divertimento, Attività Artistiche e Sportive (Ateco da 90 a 93) > Spettacoli e trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni/manifestazioni fieristiche* ([printscreens](#)).



### **DAL 21/06/2021 AGGIORNATO IL PROCEDIMENTO PER ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE FATTORIE SOCIALI**

Dallo scorso 21 giugno è stato aggiornato, nei contenuti compilativi dell'MDA pratica, il procedimento inerente l'iscrizione nell'elenco regionale delle Fattorie Sociali, a seguito dell'introduzione di un nuovo modello di istanza approvato mediante il Decreto Dirigenziale 10/05/2021 n. 621.

Il procedimento è presente in piattaforma in ragione del ruolo di punto unico di contatto rivestito dal Suap nell'interazione tra l'Impresa e l'Autorità competente

(Regione o Provincia di Sondrio). L'iter è accessibile, sul versante di compilazione pratica, a partire dall'Ambito "Agricoltura" ([screen](#) per evidenziarne il posizionamento).



## STATISTICHE DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA -A MAGGIO SUPERATE LE 80.000 PRATICHE-

Nel mese di **maggio 2021** è stata superata la soglia delle **80.000 pratiche mensili** complessivamente gestite dai Comuni che utilizzano il portale Impresainungiorno, con un trend in aumento del 73% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

Per i dettagli si rimanda alla lettura del report di Infocamere ([link](#)).



## RISPONDIAMO ALLE VOSTRE DOMANDE

Si chiede se il diploma di **infermiere professionale** possa costituire titolo di studio **valido** per l'esercizio dell'attività di **vendita al dettaglio e/o di somministrazione di alimenti**, in quanto equivalente e sostitutivo del corso abilitante.

Sul punto si segnala l'orientamento **favorevole** del Ministero dello Sviluppo Economico, desumibile dalla lettura coordinata delle **Risoluzioni n. 61749 del 12/03/2012 e n. 70015 del 21/03/2012**.

Il quesito verte, nello specifico, sulla valenza abilitante dei diplomi di infermiere professionale conseguiti **prima della riforma**, avvenuta nell'anno **2001**, che ha investito il sistema dell'istruzione superiore ed universitaria.

Il riscontro del Mise si basa su due ordini di presupposti.

Il primo di essi riguarda il valore abilitante del diploma di infermiere professionale, ove conseguito secondo il modulo previgente alla predetta Riforma, **a patto che il titolo sia stato ottenuto all'esito di un percorso avente durata almeno triennale**.

Il secondo elemento è ricondotto alla **Circolare Mi.Se n. 3642/C del 15/04/2011**, nella quale è fornito un elenco dei titoli di studio di scuola secondaria superiore, ovvero universitari, ritenuti idonei a soddisfare il requisito professionale in trattazione.

La predetta Circolare ministeriale, quale ulteriore strumento di ausilio ai Comuni, contiene anche **una tabella di raccordo tra i titoli di studio del precedente Ordinamento e quelli**

**vigenti nell'attuale**, considerati abilitanti ai fini della vendita al dettaglio e/o della somministrazione di alimenti e bevande.

Il diploma di infermiere professionale, sempre se conseguito all'esito di un percorso di durata almeno triennale, è considerato valido ai sensi delle tabelle di raccordo citate nella summenzionata Circolare.

Risoluzione Mi.SE n. 61749 del 12/03/2012 ([link](#))

Risoluzione Mi.SE n. 70015 del 21/03/2012 ([link](#))

In tema di sanzioni applicabili per violazione di norme disciplinanti il commercio su aree pubbliche, si chiede se sia legittima anche la misura accessoria della confisca delle merci, unitamente alla sanzione amministrativa pecuniaria, nel caso di un soggetto che, sebbene autorizzato a svolgere unicamente attività in forma itinerante, operi di fatto l'occupazione non autorizzata del suolo pubblico.

In ordine allo scenario ipotizzato nel quesito, si segnala che la Cassazione Civile, con Ordinanza n. **10924** del **26/04/2021**, ha confermato la liceità della sanzione accessoria della **confisca** delle attrezzature e della merce, prevista dall'articolo 29 del D. lgs. 114/1998, allorché il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante eserciti attività di vendita, senza titolo di assenso, anche presso una postazione fissa.

La Suprema Corte ha ritenuto che l'articolo in questione, ai fini della configurazione della violazione amministrativa ivi prevista, riproduca la differenza tipologica tra le autorizzazioni commerciali su aree pubbliche in forma itinerante e quelle che consentono lo svolgimento dell'attività presso posteggio fisso.

Si ricorda inoltre che la normativa lombarda (Art. 21 secondo comma della Legge regionale 6/2010) dispone che il commercio su aree pubbliche in forma itinerante debba essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.

La medesima normativa regionale prevede inoltre:

- Il divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie.
- Il divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionato in precedenza, fatti salvi i comuni classificati come montani, che possono disciplinare la materia sulla base delle proprie esigenze.

La violazione delle disposizioni sopra indicate comporta con le sanzioni di cui all'articolo 27 comma 6 bis della medesima Legge regionale (confisca delle attrezzature e della merce e applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 500,00 ed il massimo di € 3.000,00).

Si chiede se l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente possa prevedere anche la gestione di una rimessa ubicata fuori dalla Provincia o dall'Area Metropolitana in cui ricade il Comune che ha concesso l'autorizzazione per tale attività e se sia possibile un unico rientro presso la stessa a fine giornata e non dopo ogni singolo servizio.

Sul punto è intervenuta una recente pronuncia del **TAR del Lazio** (n. 301/2020 [link](#)), sezione staccata di Latina, il quale ha affermato come, riprendendo una pronuncia della Corte Costituzionale (n.56/2020), sia in capo ai Comuni **la competenza a provvedere al rilascio delle autorizzazioni per il servizio di n.c.c.**, in conformità con le prescrizioni contenute nel regolamento locale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea.

Tuttavia, la legge **non conferisce ai Comuni l'ulteriore specifico potere di autorizzare deroghe** alla disposizione che limita la possibilità per il vettore di disporre di **ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni** appartenenti soltanto alla Provincia o Area metropolitana in cui ricade l'ente locale che ha rilasciato l'autorizzazione.

Motivo per il quale, dunque, sebbene i Comuni siano attributari della potestà autorizzativa in tema di servizio di n.c.c., **la specifica possibilità di deroga alla localizzazione delle autorimesse al di fuori del territorio della Provincia in cui è situato l'ente locale che ha rilasciato il titolo abilitativo non è prevista dalla legge.**

Con riferimento invece alla possibilità di effettuare un unico rientro alla rimessa, anziché dopo ogni servizio, si richiama quanto espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 56/2020. Quest'ultima infatti dichiarato incostituzionale l'art. 10-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenendo a tal proposito che si fosse di fronte ad *“un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole, in quanto obbliga il vettore, nonostante egli possa prelevare e portare a destinazione uno specifico utente in ogni luogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa ‘a vuoto’ prima di iniziare un nuovo servizio”*.

Inoltre, per completezza, si sottolinea come lo stesso **TAR** abbia chiarito che anche una **nota** del Comune possa avere valenza procedimentale e che, quindi, possa essere impugnata. Infatti, ai fini della qualificazione dell'atto amministrativo deve così tenersi conto non del *nomen iuris* assegnatogli dall'Autorità emanante, ma del suo **effettivo contenuto e di quanto esso effettivamente dispone** (nel caso di specie è stato

attribuito il significato di determinazione di segno contrario all'interesse pretensivo azionato dal privato e, quindi, valore di provvedimento di rigetto).

La medesima sentenza, infine, specifica che, anche nei casi in cui l'autorizzazione per il servizio di n.c.c. venga conferita dall'utente ad una società, non sia comunque possibile utilizzare una rimessa ubicata al di fuori della Provincia in cui si trova il Comune che aveva precedentemente rilasciato il provvedimento. Tale divieto permane anche nell'ipotesi in cui tale rimessa sia ubicata nel territorio provinciale ove ha sede la Società beneficiaria di un conferimento operato ai sensi dell'art. 7 secondo comma della Legge 21/1992.

Si chiede se l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, all'atto della relativa comunicazione di avvio, costituisca di per sé sola causa di illegittimità idonea a caducare, in sede di contenzioso amministrativo, il provvedimento finale adottato dall'Amministrazione competente.

Sul punto si segnala una recente pronuncia del Consiglio di Stato, rappresentata dalla Sentenza n. **1352** dell'**11/02/2021**, in base alla quale l'omessa indicazione del nominativo del soggetto responsabile del procedimento, nel contesto della comunicazione prevista dagli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990, costituisce una **semplice irregolarità**, non dirimente ai fini della **legittimità** del conseguente provvedimento finale.

Nell'ipotesi di un'omessa indicazione del nominativo del responsabile procedimentale, infatti, supplisce il criterio legale di incardinamento di tale ruolo nella persona del Dirigente/Responsabile preposto all'unità organizzativa competente.

La Sentenza si iscrive in un solco conforme tracciato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, puntualmente richiamata nella pronuncia in esame.

Testo della Sentenza ([link](#)).

Si chiede, in caso di attivazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della Legge 241/1990, se l'Amministrazione competente sia tenuta ad una confutazione puntuale delle controdeduzioni pervenute, ovvero se possa adottare una declaratoria sintetica di inidoneità delle stesse ad evitare il respingimento definitivo dell'istanza.

Sul punto si segnalano le recenti Sentenze del Tar Campania n. **15** del **04/01/2021** e del Tar di Aosta n. **17** del **15/03/2021**, non appellate.

Entrambe le pronunce sono riferite alle modalità con cui la Pubblica Amministrazione competente deve riscontrare le eventuali controdeduzioni presentate dal privato, nell'ambito della procedura di contraddittorio instaurata, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 241/1990, mediante l'adozione del preavviso di rigetto dell'istanza.

Nelle Sentenze in esame è enunciato il principio secondo cui è legittimo l'operato della Pubblica Amministrazione che abbia dato conto in maniera sintetica delle ragioni per le quali non si ritengono soddisfattive le controdeduzioni prodotte dal privato, senza necessità di una confutazione analitica di tutti i punti in cui si articolano tali osservazioni controdeduttive.

Sentenza Tar Campania n. 15/2021 ([link](#))

Sentenza Tar Aosta n. 17/2021 ([link](#))

## CONTATTI

HAI UN QUESITO DA  
SOTTOPORCI?



[suap.cciaa@mi.camcom.it](mailto:suap.cciaa@mi.camcom.it)

Tel. 02/8515.4904 - 4635 - 4636

HAI UN PROBLEMA  
TECNICO CON LA  
PIATTAFORMA?



0664892892



Via Meravigli 9/B, MILANO

**Disclaimer:** i contenuti della presente newsletter, tranne nel caso di rimando a risorse documentali di terze parti, sono redatti in autonomia dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi (di seguito denominata "Camera").

*Le interpretazioni giuridiche ed operative desumibili dal presente documento, ove discendenti da un'autonoma elaborazione della Camera, costituiscono pertanto suggerimenti rivolti ai Suap del corrispondente territorio.*

Vi siete **persi i numeri precedenti della nostra newsletter dedicata ai SUAP**? Trovate tutte le notizie e gli approfondimenti nel [mini sito dedicato](#).

**Se non desiderate più ricevere la newsletter, scrivete a [suap.cciaa@mi.camcom.it](mailto:suap.cciaa@mi.camcom.it)**